

dazio o della nuova tariffa stabilita in lire 80 invece delle lire 76 che prima si avevano, e relativamente anche alle indagini con cui si stabilisce la graduazione del glucosio.

Io ebbi l'onore di chiedere delle spiegazioni su questi due fatti, in seno alla Giunta del bilancio, e qui nella Camera, all'onorevole le Grimaldi il quale non affermò nè negò: disse che avrebbe fatto tutto il possibile per provvedere.

Grimaldi, ministro del tesoro. Entro i limiti della legge.

Rubini. Entro i limiti della legge, sta bene, ma il ministro sa che il mio dire si riferisce alle istruzioni.

Allora dette alla Giunta del bilancio una risposta, che poi replicò qui alla Camera e che a mio modo di vedere non era esatta.

Egli, cioè, osservò essere in facoltà dell'Amministrazione applicare allo sdaziamento delle merci in genere e quindi anche dello zucchero greggio l'operazione cosiddetta di ripresa facendo depositare non danaro ma rendita. Ora questa affermazione non mi pare esatta.

Grimaldi, ministro del tesoro. Ma ciò si fa per tutte le merci, per lo zucchero, per il grano ecc.

Rubini. Le istruzioni del 15 luglio 1887 sui depositi prescrivevano che, quando si tratta di importazioni effettive, essi dovessero essere fatti in valuta metallica, biglietti di Stato o già consorziali.

Tali depositi, compiuta l'operazione, debbono essere convertiti in ricevute di saldo dei dazi d'importazione. Il deposito in rendita o la fidejussione sono consentiti soltanto per le operazioni di custodia o di riesportazione, che sono ben altra cosa. Ora il ministro modificò, suppongo, le istruzioni, ed accorda il deposito in rendita, con ritardo al pagamento, sino a quattro mesi, ai raffinatori anche per l'importazione definitiva.

Io qui non parlo contro i raffinatori, perchè anzi allora io stesso diceva che la misura dei dazi sarebbe stata eccessiva...

Presidente. Onorevole Rubini, la prego...

Rubini. Onorevole presidente, ho presentato, due volte, una interrogazione sull'argomento. Fu rimandata prima al bilancio delle finanze, poi a questo dell'entrata. Mi sono inteso col ministro delle finanze, di portare la questione in questa sede; e non è possibile che io restringa troppo il mio dire.

Gagliardo, ministro delle finanze. La prego di presentare un'interrogazione su quest'argomento e risponderò.

Rubini. Se mi lasciano parlare, in due minuti finisco.

Gagliardo, ministro delle finanze. Ma io non potrò rispondere tanto brevemente.

Rubini. Allora, tratteremo l'argomento in una interrogazione.

Presidente. Capitolo 30. Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma, lire 60,200,000.

Capitolo 31. Dazio di consumo della città di Napoli, lire 3,987,867.01.

Capitolo 32. Dazio di consumo della città di Roma, lire 2,500,000.

Capitolo 33. Tabacchi, lire 193,500,000.

Capitolo 34. Sali, lire 63,000,000.

Tasse diverse. — Capitolo 35. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte, lire 2,000.

Capitolo 36. Lotto e tassa sulle tombole, lire 75,300,000.

Daneo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Daneo. Dico due parole sole. Questo capitolo rappresenta lo sperpero di molto risparmio popolare: se non si può eliminarlo per l'interesse che vi ha l'erario, almeno non si aggravi il male quando l'erario non solo non ne ha vantaggio, ma danno. E questo invece si fa e si fa qui in Roma, dove pressochè in ogni domenica hanno luogo, coll'autorizzazione del Governo, pubbliche *tombole*, sia pure a scopo di beneficenza. Tutti i risparmi settimanali di molti poveri lavoratori, di molte persone di servizio, se appena sfuggono al botteghino del lotto, vanno in queste tombole.

È così che diamo opera ad educare il nostro popolo al risparmio?

Perciò, non sentendo la necessità di accennare al ministro che un po' è danneggiata di questa concorrenza anche la sua bottega del lotto, gli raccomando di non eccedere, anzi di limitare a casi eccezionalissimi tali autorizzazioni di pubbliche tombole o lotterie. (*Benissimo!*)

Presidente. *Proventi di servizi pubblici.* —

Capitolo 37. Poste, lire 49,000,000.

Capitolo 38. Corrispondenza telegrafica e telefonica (esclusi i telegrammi governativi), lire 13,100,000.

Capitolo 39. Telegrammi governativi, lire 2,000,000.